

CAMERA DEI DEPUTATI N. 993

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, ACIERNO, ARDICA, BAMPO, BASSI LAGOSTENA, BOF-FARDI, BONGIORNO, BRUNALE, CALVI, CANESI, CARLESIMO, ENZO CA-RUSO, COCCI, CORNACCHIONE MILELLA, DELLA ROSA, DI CAPUA, DOSI, GALLETTI, GORI, INCORVAIA, LA CERRA, LA SAPONARA, LOPEDOTE GADALETA, LUMIA, MALAN, MANCA, MANGANELLI, PIERGIORGIO MARTI-NELLI, MELANDRI, MORMONE, NESPOLI, PAOLONI, PEZZONI, PROVERA, PULCINI, RAVETTA, REBECCHI, ROTUNDO, SARTORI, SCHETTINO, SCER-MINO, SCOZZARI, SELVA, SICILIANI, STANISCI, TANZARELLA, TORTOLI, TRIONE, USIGLIO, VALPIANA, WIDMANN, ZELLER

Modifica alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante norme in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento

Presentata il 21 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La previsione, contenuta nell'articolo 69 della Costituzione di una indennità parlamentare corrisposta ai deputati ed ai senatori in relazione all'esercizio del mandato costituisce, nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale, una delle componenti essenziali dello *status* di membro del Parlamento. L'indennità parlamentare è infatti diretta a rendere effettivo il principio del libero accesso di tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, alle cariche elettive (articolo 51, primo comma, della Costituzione).

Essa pone infatti tutti coloro che intendono presentare la propria candidatura nella condizione di cessare la precedente attività lavorativa dedicandosi all'esercizio del mandato parlamentare, al riparo da pressioni esterne e da necessità economiche, di ordine personale o familiare, e di far fronte, altresì, alle spese connesse con l'espletamento della funzione rappresentativa. In tal modo l'indennità parlamentare viene a costituire una garanzia non solo nei confronti degli eletti, ma anche nei confronti degli elettori, posto che la libertà di scelta di questi ultimi è subordinata alle

effettive possibilità per ogni cittadino di presentare la propria candidatura. Ma gli avvenimenti legati a « tangentopoli » hanno dimostrato come l'indennità spesso non bastasse a salvaguardare i parlamentari da fenomeni, gravi, di corruzione.

A questo punto elementari ragioni di giustizia e di equità richiedono che il parlamentare rinviato a giudizio per una serie di specifici reati non possa godere, sino al definitivo accertamento della verità circa il suo comportamento, di quella indennità che gli viene concessa dallo Stato, e quindi dai cittadini, per assicurarli indipendenza materiale e conseguente possibilità di concentrarsi sul suo delicato mandato.

È evidente che il Parlamento dovrà eventualmente prevedere la non estensione della sospensione a tutta l'indennità o a tutta la diaria qualora il parlamentare non avesse altre fonti di reddito e che proseguisse nella attività parlamentare.

Resta compito, colleghi, da parte nostra delimitare il provvedimento di sospensione ai reati più gravi contro la pubblica amministrazione quali la concussione e la corruzione, precisandone la fattispecie.

Nel caso poi di definitiva sentenza di condanna, gli emolumenti non corrisposti verranno destinati alla tutela del patrimonio artistico di Camera e Senato, allo sviluppo dell'informatizzazione, nonché all'incremento del patrimonio bibliografico ed alla promozione culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai membri del Parlamento che siano rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione è sospesa, fino a sentenza definitiva, l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 1 e della diaria di cui all'articolo 2. Nel caso di sentenza definitiva di condanna, gli emolumenti non corrisposti sono destinati alla tutela del patrimonio artistico della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alla relativa promozione culturale, allo sviluppo dell'informatizzazione, nonché all'incremento del patrimonio bibliografico ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-993
Lire 500